



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N.157

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla IND.ECO s.r.l..

Data 2.11.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 2 del mese di novembre, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

CONSIDERATO, secondo quanto precede, che il comune di Terracina a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 21 adottato nella seduta del 6 febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 259 del T.U.E.L., l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011 e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2010;

VISTA l'istanza presentata dalla IND.ECO srl in data 29.11.2011 ed assunta al numero di protocollo 85/1 del 6.12.2011, con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del Comune di Terracina del credito di € 1.285.030,43, di cui € 1.202.353,74 per sorte capitale riferito alle fatture n. 332/2010, n. 370/2010, n. 409/2010, n. 444/2010, n. 28/2011, n. 354/2011 e n. 391/2010 per servizio smaltimento rifiuti; € 79.917,84 per interessi; € 5.481,25 per spese legali, così come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 899/2011;

CONSIDERATO che:

- per la fattura n. 332/2010 il Comune di Terracina ha pagato un acconto di € 13.526,70, così come del resto riportato nel sopra citato decreto ingiuntivo;
- i crediti di cui alle fatture n. 28/2011 e n. 391/2011 si riferiscono ad attività di servizio svolte nell'anno 2011 e pertanto non rientrano nella competenza di questa Commissione la quale è deputata alla liquidazione dell'indebitamento riferito ad atti e fatti di gestione al 31.12.2010;

VISTA la nota del 2.9.2014 con la quale l'avv. Marco Praino, in nome e per conto della IND.ECO s.r.l., nel fornire aggiornate notizie in merito all'estinzione del pignoramento presso terzi promosso dall'Avv. Luigi Visconti, ha chiesto l'ammissione alla massa passiva dell'ulteriore credito di € 1.207.882,50, oltre interessi per euro 236.033,38, corrispondente alla somma in riferimento alla quale il Comune di Terracina, ai sensi dell'articolo 547 c.p.c., ha reso dichiarazione positiva avanti il Tribunale di Terracina in occasione del predetto pignoramento;

CONSIDERATO che il suddetto vantato credito di € 1.207.882,50 si riferisce alle sottoelencate fatture:

- ft. n. 237 del 30.6.2005 € 272.471,32
- ft. n. 275 del 31.07.2005 € 332.764,92
- ft. n. 313 del 31.8.2005 € 372.143,00
- ft. n. 352 del 30.9.2005 € 230.503,26;


- CONSIDERATO** che, secondo la dichiarazione resa dal Dipartimento finanziario ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del T.U.E.L., le fatture n. 237 del 30.6.2005 e n. 275 del 31.7.2005 sono state pagate, rispettivamente, con i mandati n. 2579 del 15.11.2005 e n. 3854 del 29.12.2005.
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., rientrano nella massa passiva i debiti di bilancio ed i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del predetto provvedimento normativo e che, pertanto, i richiesti interessi sugli importi delle due suddette fatture. n. 313 del 31.8.2005 e n. 352 del 30.9.2005, essendo debiti fuori bilancio non rientranti in alcuna delle fattispecie di cui al citato articolo 194, non possono essere ammessi alla massa passiva.
- CONSIDERATO** che per le medesime suddette osservazioni non possono essere ammessi alla massa passiva gli interessi richiesti per la fattura n. 354/2011 di cui all'istanza del 29.11.2011 in quanto non rientrante nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 899/2011;
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio secondo il quale il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;
- RILEVATO**, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;
- CONSIDERATO** che, per quanto riguarda le spese di lite di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 899/2011, l'epoca in cui è insorta la relativa obbligazione coincide con quella di deposito della sopra citata sentenza, avvenuto in data 16.6.2011, per cui il debito non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione, ma in quella della ordinaria amministrazione comunale;
- VISTA** la nota n. 1137 del 19.5.2015 con la quale questa Commissione ha comunicato, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dei crediti così come in precedenza rilevato;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del comune di Terracina i crediti di cui alle fatture n. 28/2011 per € 188.650,65 e n. 391/2011 per € 9.758,98 vantati dalla IND.ECO srl in quanto riferiti ad atti e fatti gestione dell'anno 2011 non rientranti nella competenza di questa Commissione;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del comune di Terracina i crediti di cui alle fatture n. 237/2005 di € 272.471,31 e n. 275/2005 di € 332.764,92 in quanto già pagati con mandati n. 2579 del 15.11.2005 e n. 3854 del 29.12.2005;
- 3) di non ammettere alla massa passiva gli interessi per le fatture n. 354/2011, 313/2005 e n. 352/2005 per le motivazioni espresse nelle premesse;
- 4) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., il debito relativo alle spese di lite di € 4.350,00, oltre accessori, liquidate dal Tribunale di Latina con il decreto ingiuntivo n. 899/2011, in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 5) di riservarsi, con successivo provvedimento, la decisione in merito all'ammissione alla massa passiva della parte residua di debito ammontante a € 1.603.968 per sorte di cui alle fatture n. 332/2010 (saldo), n. 370/2010, n. 409/2010, n. 444/2010, n. 354/2011, n. 313/2005 e n. 352/2005, oltre interessi per la parte non esclusa come in premessa;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dipartimento LL.PP., Viabilità, Agricoltura, Patrimonio e Demanio Marittimo, al Dipartimento Finanziario, all'Avvocatura comunale e, per opportuna conoscenza, al Commissario straordinario del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento si può ricorrere all'autorità giurisdizionale entro i prescritti termini di legge.




Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 10 NOV. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 10 NOV. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. ~~Adriano Innico~~

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI